

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 5051 DEL 06/11/78**

*L'art. 21 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n.143, il quale prevede che, se l'opera di progettazione abbia comportato, su richiesta del cliente, la stesura di elaborati con soluzioni diverse, il compenso dovuto è rimesso alla determinazione "discrezionale" del professionista, con il solo limite massimo del doppio delle aliquote previste alle lettere A) e B) del precedente art. 19, implica che una diversa quantificazione di quel compenso, richiesto dal professionista nel rispetto dello indicato limite, può essere effettuata dal giudice solo alla stregua di precisi e logici argomenti, e non pertanto, con riferimento a generici "principi di giustizia", i quali si tradurrebbero in un ricorso all'equità, non consentito senza richiesta delle parti.*